

**Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2009, n. 6224**

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 274 del 2004, proposto da V.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Biamonte, Alfredo Iadanza, Franco Iadanza, con domicilio eletto presso Franco Iadanza in Roma, viale Angelico N.193;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione I n. 07248/2002, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER

RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2009 il dott. Sandro Aureli e udito l'Avvocato dello Stato, Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante, maresciallo dell'Esercito, avverso il decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione, emesso nei suoi confronti a seguito della condanna penale riportata.

Il giudice di primo grado ha rigettato, invero, tutte le censure proposte, non avendo ravvisato l'inosservanza, dedotta sotto vari profili, dei vari termini normativamente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare, e in particolare; quello complessivo di 270 giorni e quello conclusivo di 90 giorni, ricavabili entrambi dall'art.9 della legge n.19 del 1990.

Con l'appello in esame le censure di primo grado vengono sostanzialmente riproposte, seppure adeguandone il profilo deduttivo ai contestati argomenti della sentenza impugnata.

L'Amministrazione intimata ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo d'appello la parte appellante lamenta, in funzione dell'inosservanza del termine iniziale di 180 giorni e di quello complessivo di 270 giorni, previsti dall'art.9 della legge n.19/1990, l'errore del giudice di primo grado nel ritenere che la conoscenza dell'Amministrazione della sentenza irrevocabile di condanna, sotto la data del 2 gennaio 2001 e non in quella, di molto anteriore, del 28 novembre 2000.

Sul punto la Sezione non ritiene di doversi discostare dalla ratio del proprio orientamento in materia, secondo il quale; "Il termine semestrale(180 gg) di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990 n. 19, per l'inizio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'Amministrazione abbia avuto esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare; a tal fine, è necessario che l'Amministrazione abbia avuto conoscenza del testo integrale della sentenza irrevocabile di condanna e non del suo dispositivo" (CdS, Sez. IV, sent. n. 1061 del 27-09-1996).

La nota dell'11 gennaio 2001 del Comando Regione Militare Sud da cui parte appellante fa discendere la conoscenza integrale della sentenza penale di condanna da parte dell'Amministrazione, in data 28 novembre 2000, non consente affatto di verificare positivamente la deduzione dell'appellante, essendo pacifico che quest'ultima ha acquisito materialmente la detta sentenza, non prima, appunto, del 2 gennaio 2001.

Il primo motivo d'appello va , quindi, respinto.

Con il secondo motivo, parte appellante lamenta che anche se dovesse tenersi ferma quest'ultima data , emerge che nel procedimento disciplinare de quo non è stato rispettato il termine di 90 giorni, entro il quale esso deve concludersi.

Anche il motivo in esame deve essere respinto.

Ed invero, secondo un orientamento assolutamente consolidato, l'eventuale inosservanza del termine anzidetto, quando sia stato comunque osservato nel procedimento disciplinare il termine complessivo di 270 giorni, non rileva, essendo quest'ultimo il termine la cui inosservanza determina la caduta del potere disciplinare dell'Amministrazione ( C.D.S., Sez. IV, sent. n.4834 del 07-10-2008).

Tanto s'è verificato nella fattispecie poiché, ferma la data iniziale del 2 gennaio 2001 , il procedimento disciplinare s'è concluso con la notifica del decreto impugnato, avvenuta in data 6 giugno 2001.

Anche il secondo motivo d'appello è quindi infondato.

Non merita l'accoglimento il terzo ed ultimo motivo di ricorso.

Assume parte appellante che nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art.10 della legge n.97 del 27 marzo 2001, nella parte in cui prevede che i procedimenti disciplinari in cui i fatti rilevanti sono stati commessi prima della data di entrata in vigore della legge stessa, debbono essere instaurati nel termine di 120 giorni.

La legge in parola è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2001.

Poiché , come visto, l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna il giorno 2 gennaio 2001, è di tutta evidenza che la norma, da un lato, non può essere applicata anche ai casi in cui lo stesso procedimento disciplinare sia, come nella specie, già iniziato, e, dall'altro, che la disposizione, è stata, in ogni caso, osservata avendo l'amministrazione proceduto alla contestazione degli addebiti in data 19 febbraio 2001.

In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione